

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 36-6438

Ditta Advanced Accelerator Application con sede a Colleretto Giacosa (TO). Istanza di modifica di Nulla Osta di cat.A ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti e s.m.i. Parere regionale ex art. 28 del D.lgs 230/95 ed ex art.3 della Lr 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti".

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con nota pervenuta ai competenti Uffici dell'Assessorato regionale all'Ambiente in data 2 gennaio 2013, la ADVANCED ACCELERATOR APPLICATION con sede legale a Pozzilli (IS) e sede operativa presso il Bioindustry Park del Canavese di Colleretto Giacosa (TO) ha presentato, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 230/95 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i., la documentazione inerente un'istanza per la modifica del nulla osta di categoria A.

Si evidenzia che la Ditta è in possesso di un nulla osta del 26 febbraio 2009 relativo ad un impianto con ciclotrone per produzione di radiofarmaci e la domanda di modifica riguarda la manipolazione aggiuntiva di sorgenti radioattive non sigillate.

L'autorizzazione alla modifica del nulla osta viene rilasciata, ai sensi del citato articolo 28 e dell'allegato IX del D.lgs 230/95, dal Ministero dello Sviluppo Economico sentito il parere dei Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ISPRA e delle regioni territorialmente competenti.

La legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti", all'articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari.

Al comma 3 del medesimo articolo è altresì previsto che per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'Arpa, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della legge.

Ai fini dell'istruttoria, pertanto, la Direzione regionale Ambiente, con nota del 29 gennaio 2013, ha provveduto a convocare un incontro con il Dipartimento tematico radiazioni dell'Arpa, l'Asl TO 4, e, quali espressione del Tavolo Tecnico nucleare, la Provincia di Torino e il Comune di Pavone Canavese – sul cui territorio è fisicamente ubicato l'impianto -.

L'Arpa e l'ASL TO 4 hanno successivamente inviato alla struttura competente gli esiti delle loro valutazioni.

A seguito dell'esame della documentazione agli atti, costituita dalla "Relazione tecnica di radioprotezione" allegata all'istanza del 2 gennaio 2013 e dalle integrazioni pervenute l' 8 luglio 2013, sono emerse alcune osservazioni da trasmettere quale contributo all'istruttoria ministeriale, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 230/95.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs 230/95;
vista la legge regionale 18 febbraio 2010 n. 5;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di trasmettere quale contributo all'istruttoria ministeriale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 della l.r. 18 febbraio 2010 n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti" le seguenti osservazioni, inerenti l'istanza presentata dalla ADVANCED ACCELERATOR APPLICATION con sede operativa presso il Bioindustry Park del Canavese di Colletterto Giacosa (TO), per la modifica del Nulla Osta di categoria A ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs 230/95 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i.:

a) con riferimento alle attività massime di detenzione istantanea ed in ragion d'anno dichiarate, pur considerando corrette le indicazioni relative allo smaltimento in ambiente dei rifiuti radioattivi solidi prodotti secondo quanto previsto dall'articolo 154 del D.lgs 239/95 e s.m.i., si ritiene di segnalare al proponente l'opportunità di smaltire tali rifiuti tramite ditta autorizzata, seguendo in tal modo le procedure già in atto presso l'Azienda Sanitaria Locale per lo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti nelle attività di medicina nucleare;

b) si ritiene necessario che la ditta produca e trasmetta una copia leggibile delle figure 1 e 2 della "Relazione tecnica di radioprotezione per modifica del nulla osta di categoria A – art.28 del D.lgs 230/95" del 7 dicembre 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)